



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Beschi, L. Dall'Oca,
M. Di Pace, M. Magnavini,
F. Toninelli, M. Zanardi

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2005
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 29.05.2026

RATIO Coop

Periodico fiscale, amministrativo e del lavoro dedicato alle cooperative

Sommario 2/2026

Opinione	- Novità in materia di vigilanza delle cooperative	3
Notizie in breve		4



Fisco e contabilità

Imposte dirette	- Principali quadri del modello Redditi per le cooperative	6
	- Ires nelle cooperative a mutualità non prevalente	16
Iva	- Regime Iva delle prestazioni rese dalle cooperative sociali in una residenza sanitaria assistenziale (RSA)	20
	- Detraibilità dell'Iva nelle attività progettuali finanziate da contributi pubblici	24
	- Trattamento Iva delle somme attribuite alle cooperative da enti pubblici	28
Imposte e tasse diverse	- Acconto IMU 2026	30
	- Versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici	32
	- Diritto annuale Camera di Commercio 2026	34

Diritto del lavoro

Normativa	- Incentivi alle assunzioni nel decreto lavoro	36
	- Salario giusto nel decreto lavoro	38

Varie

Adempimenti	- Comunicazione dei contributi pubblici ricevuti	40
	 - Relazione annuale dell'attività svolta per le cooperative edilizie	42
Diritto societario	- Opzioni di autonomia statutaria per quote e azioni di cooperativa	44
Vigilanza	 - Nuova modulistica della revisione cooperativa: le novità più rilevanti	50



Tania Yakunova

Tania Yakunova è un'illustratrice ucraina, vive e lavora a Kiev.

Nel suo lavoro trova ispirazione nell'arte d'avanguardia e nel design del XX secolo.

Realizza sia illustrazioni commerciali che editoriali, illustrazioni per libri, riviste, manifesti, packaging lavorando per clienti di tutto il mondo (Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Visa Gold, Yves Rocher, Penguin Random House, The Washington Post).

Ultimamente ha aggiunto la scultura in ceramica ai suoi assai variegati interessi artistici.

Tania è un membro attivo della comunità di artisti locali, tiene regolarmente conferenze e workshop di illustrazione.

Nel 2020 ha vinto la sedicesima edizione del Concorso internazionale di illustrazione bandito da Tapirulan.

Lo scoppio della guerra nel suo Paese ne ha grandemente condizionato la sua direzione creativa: "La mia vita è cambiata radicalmente dall'oggi al domani - ci racconta Tania - Le mie giornate, la mia arte e la mia mente erano piene di incursioni aeree, notizie e orrori della guerra. È diventata la nuova realtà per me". Così le sue illustrazioni, prima ricche di colori vivaci e allegre, sovente si sono incupite: "Alcune illustrazioni sono voci lontane del mio passato, frammenti della mia vita tranquilla, cose che mi ispiravano, sogni ad occhi aperti nella mia testa. Altre sono riflessi di tragici eventi di guerra, urla di vittime, echi di esplosioni".

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:
"Firework"

Tecnica: Tecnica digitale

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

DETRAIBILITÀ DELL'IVA NELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI PUBBLICI


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- REGIME IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI IN FAVORE DELLE COOPERATIVE
- DETRAIBILITÀ DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI IN PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE
- DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITÀ PROGETTUALE FINANZIATA DA CONTRIBUTI PUBBLICI

*Artt. 2 e 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Risposta ad Interpello Ag. Entrate 31.05.2022, n. 316
 Circ. Ag. Entr. 11.05.2015, n. 20/E - Interr. parlam. in Commiss. Finanze alla Camera, rif. 10.09.2025, n. 5-04382*

Ai sensi dell'art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972, non può essere detratta l'Iva relativa all'acquisto od alla importazione di beni e servizi, quando questi afferiscono operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Questo principio subisce una deroga, in virtù di quanto previsto dal successivo c. 3 dell'art. 19, secondo il quale detta previsione di indetraibilità non si rende applicabile qualora le operazioni ivi indicate siano riconducibili, tra l'altro, alle ipotesi di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) del medesimo D.P.R. 633/1972, quindi alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. Sono queste le previsioni normative attorno alle quali occorre riflettere, ai fini del corretto trattamento dell'imposta assolta sugli acquisti che siano direttamente afferenti alle attività di tipo progettuale poste in essere dalle cooperative e sostenute da erogazioni di denaro effettuate da enti pubblici, ricordando, come chiarito in diverse occasioni dall'Agenzia delle Entrate, che le operazioni riconducibili a tali attività possono considerarsi come mere movimentazioni di denaro (escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972), in quanto dirette a finanziare lo svolgimento di una attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Secondo alcune posizioni interpretative, si sarebbe potuto propendere, invocando il principio di cui al citato art. 19, c. 3, per la detraibilità dell'Iva sugli acquisti, tenuto conto che la cooperativa, nel caso considerato, pone in essere operazioni che hanno ad oggetto somme ritenute fuori campo Iva, proprio ai sensi dell'art. 2, c. 3. Interrogato da alcuni parlamentari (Interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, rif. n. 5-04382 del 10.09.2025), il Governo, richiamando precedenti posizioni dell'AdE, ha ritenuto che alla fattispecie si debba applicare il principio generale di indetraibilità, sul presupposto che la disposizione di deroga di cui all'art. 19, c. 3, lett. c), riferibile alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, debba riferirsi a coloro che cedono denaro (quindi agli enti pubblici) e non a coloro che ricevono denaro, come le cooperative sociali.

SCHEMA DI SINTESI



REGIME IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI IN FAVORE DELLE COOPERATIVE
CONTRIBUTI EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- **Natura**
 - La natura di contributo (e non di corrispettivo) può essere ravvisata allorché la pubblica amministrazione concedente si trovi ad espletare la funzione di promuovere attività e realizzare opere e servizi in settori di rilevante interesse generale, attraverso una specifica procedura di affidamento attuata tramite l'adozione di un avviso pubblico per la presentazione di specifici progetti, da parte degli enti privati che operano nel settore di interesse.
 - Va attribuita la natura di contributo alle erogazioni pubbliche nei casi in cui l'amministrazione agisca con riferimento all'art. 12 L. 7.08.1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici. Tale norma, infatti, postula che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga (mediante i criteri di evidenza pubblica) secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità, cui le amministrazioni procedenti devono attenersi secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo.
- **Trattamento Iva**
 - Sono ritenute mere movimentazioni di denaro, escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, le somme percepite dalle cooperative, quando tali elargizioni sono dirette a finanziare lo svolgimento di una attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.

DETRAIBILITÀ DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI IN PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE
PRINCIPI GENERALI

- L'art. 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'Iva dovuta o assolta "Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, ...". In coerenza con tale previsione, l'art. 19 D.P.R. 633/1972 ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa "... in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte, professione...".
- Come chiarito dalla prassi in materia, la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.
- L'Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.
- In sostanza, la condizione di inerenza delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette a Iva.
- Per quanto concerne il diritto di detrazione dell'Iva, in linea generale, l'art. 19 D.P.R. 633/1972 ammette la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi solo se il soggetto passivo utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate.
- In sostanza, la condizione di inerenza delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette ad Iva.
- Coerentemente con tale principio, il c. 2 del medesimo art. 19 stabilisce che "Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta".

Ag. Entrate,
risposta ad
Interpello
31.05.2022,
n. 316

Circ. Ag.
Entrate
11.05.2015,
n. 20/E

Conclusione

In aderenza a tali principi generali, il diritto alla detrazione dell'Iva assolta "a monte" per l'acquisto di beni e servizi è genericamente ammessa se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardano l'effettuazione, "a valle", di operazioni imponibili, quindi soggette ad imposta.

Art. 19, c. 2
D.P.R. 633/1972

IVA

imposte e tasse

**DEROGA
AL PRINCIPIO
GENERALE***Art. 19, c. 3
D.P.R. 633/1972*

- Per quanto previsto dall'art. 19, c. 3, lett. c) del D.P.R. 633/1972, la previsione di indetraibilità di cui al precedente c. 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite, tra le altre ipotesi previste, da cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.

**DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITÀ
PROGETTUALE FINANZIATA DA CONTRIBUTI PUBBLICI****QUESTIONE**

- Ai fini della valutazione circa la possibilità (o meno) di considerare detraibile l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti le attività di progettazione e coprogettazione, realizzate dalle cooperative e finanziate da contributi pubblici nell'ambito di specifiche procedure di affidamento attuate secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo, occorre porre in correlazione:
 - .. il principio generale previsto dall'art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972, secondo cui non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni non soggette all'imposta;
 - .. la deroga prevista dall'art. 19, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, che rende inoperoso il principio di indetraibilità sancito dal precedente c. 2, in relazione alle operazioni riconducibili alle cessioni di denaro di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972;
 - .. la non rilevanza ai fini Iva, in quanto operazioni non soggette ad imposta ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, dei contributi percepiti dalle società cooperative in dipendenza delle attività sopra descritte.
- Sono emerse nel recente passato, a livello dottrinale, alcune tesi secondo le quali il previsto limite alla detraibilità dell'Iva di cui all'art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972 potesse non trovare applicazione in virtù di quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c), secondo il quale l'indetraibilità prevista al c. 2 non troverebbe (meglio, non trova) applicazione in relazione, tra le altre, alle operazioni di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) della legge Iva.
- In forza di questa ricostruzione e secondo questa linea interpretativa, poiché la cooperativa pone in essere operazioni che hanno ad oggetto somme ritenute fuori campo Iva, secondo l'art. 2, c. 3, si sarebbe potuta sostenere la tesi tendente, ai sensi del richiamato c. 3 dell'art. 19, a rendere inoperante la previsione di indetraibilità sugli acquisti afferenti tali operazioni fuori campo Iva, a vantaggio di una posizione orientata a considerare l'imposta su tali acquisti pienamente detraibile.

**POSIZIONE
AGENZIA ENTRATE***Circ. Ag. Entrate
11.05.2015, n. 20/E*

- L'ipotesi contemplata dall'art. 19, c. 3, lett. c), riguarda gli acquisti di beni e servizi impiegati dal soggetto erogante per effettuare l'erogazione dei contributi e, quindi, la cessione di denaro ritenuta fuori campo Iva, ma assimilata – ai fini della detrazione – ad un'operazione imponibile.
- Pertanto, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi "finanziati" dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, nel senso che la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.
- Ne consegue che, qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall'ente destinatario dei contributi esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo Iva, non compete alcuna detrazione d'imposta.

POSIZIONE DEL GOVERNO

*Interrogazione parlamentare
in Commissione Finanze
alla Camera, rif.
10.09.2025, n. 5-04382*

• Richiesta

• Rilevata la presenza di un accertamento condotto nei confronti di un consorzio di cooperative sociali, è stato chiesto al Governo di confermare quanto già fatto proprio dall'autorità di gestione, nella fattispecie, del Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) - fondo di estrazione comunitaria e gestito in Italia dal Ministero dell'Interno - e di dichiarare conseguentemente l'esplicita legittimità, per i soggetti beneficiari dei contributi, ad esercitare la detrazione dell'Iva, secondo quanto previsto dalla deroga contenuta nell'art. 19, c. 3 D.P.R. 633/1972.

• Parere

• In risposta, è stato richiamato il principio generale già in precedenza enunciato, secondo il quale l'imposta risulta detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza i beni e servizi acquistati per l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione di detti beni e servizi.

• Viene inoltre precisato come tale regola non patisca eccezioni, in ragione della previsione contenuta nell'art. 19, c. 3, della legge Iva (che, in deroga al principio generale di indetraibilità, consente la detrazione dell'Iva sugli acquisti da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) del medesimo articolo, quindi cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro), posto che tale disposizione si riferisce a coloro che cedono denaro (quindi agli enti pubblici) e non a coloro che ricevono denaro, come le cooperative sociali.

• Ritiene dunque il Governo, nell'ottica di supportare i soggetti interessati dalle contestazioni fiscali in essere, che un riequilibrio tra la dotazione iniziale dei contributi erogati e i costi sostenuti dalle cooperative beneficiarie non possa essere realizzato interpretando diversamente la normativa Iva, in tema di diritto alla detrazione, ma debba essere perseguito attraverso idonee e specifiche soluzioni normative che il Governo si riserva di adottare.

CONCLUSIONI

- In aderenza ai principi generali enunciati, il diritto alla detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto di beni e servizi è quindi genericamente ammessa se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili, quindi soggette ad imposta.
- Applicando questo principio al caso della corresponsione di contributi da parte di enti pubblici in dipendenza di attività di tipo progettuale, è evidente che qualora "a valle" la cooperativa riceva un contributo in virtù di un procedimento amministrativo analogo a quelli descritti in precedenza, non si configura una prestazione soggetta ad Iva e quindi sui relativi costi non è consentita la detrazione dell'imposta.
- Le considerazioni contenute nella circolare n. 20/E/2015 lasciano intendere che l'art. 19, c. 3 debba riferirsi alle condizioni di detraibilità in capo al soggetto che effettua l'erogazione del denaro (nel caso concreto: l'ente pubblico) e non su quello che la riceve (nel caso concreto: la cooperativa), non potendo quindi ritenere detraibile l'Iva sugli acquisti delle cooperative attuatrici del progetto.
- La recente posizione del Governo tende a riproporre e rafforzare i principi già contenuti nella citata circolare n. 20/E. Alla luce della risposta fornita nell'interrogazione parlamentare richiamata, si ritiene che l'imposta assolta sugli acquisti esclusivamente riferibili ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva, tra le quali sono da annoverare, come detto, le predette operazioni poste in essere dalle cooperative sociali a fronte del percepimento di contributi pubblici, sia in linea di principio da rendere indetraibile.
- Nel caso in cui siano sostenute spese utilizzate in parte per porre in essere operazioni cui spetta il diritto alla detrazione dell'imposta e in parte per effettuare operazioni escluse, prive quindi del diritto al recupero dell'imposta, previo esame specifico dei singoli costi, sarà necessario determinare la relativa quota imputabile a tale ultima utilizzazione e l'ammontare dell'imposta da rendere indetraibile sarà determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

VERSAMENTO DEL 3% DEGLI UTILI AI FONDI MUTUALISTICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Artt. 8, 11 e 20 L. 31.01.1992, n. 59 - Art. 2545-quater Codice Civile - Decr. Intermin. 9.01.2004 D.M. Attività Produttive 11.10.2004 - D.M. Att. Prod. 1.12.2004 - D.M. Sviluppo Economico 9.10.2007 Ris. Ag. Entrate 16.06.2004, n. 87/E - C.M. Attività Produttive 28.09.2004, prot. 1558874 C.M. Att. Prod. 13.04.2005, prot. 1557214 - C.M. Sviluppo Economico 7.05.2007, prot. 0015874 D.M. Sviluppo Economico 23.07.2014

Le società cooperative e i loro consorzi devono annualmente corrispondere una quota degli utili netti annuali, pari al 3%, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo devono destinare tale importo a ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono.

Le cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo, assolvono all'obbligo mediante versamento della quota di utili direttamente allo Stato, mediante modello F24. Per queste cooperative, è consentito utilizzare in compensazione, nell'ambito del modello F24, l'eventuale credito derivante da versamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto dovuto, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La corretta devoluzione ai Fondi Mutualistici della quota del 3% è oggetto di verifica periodica, nell'ambito delle operazioni di revisione condotte ai sensi del D.Lgs. 220/2002. A tale proposito va segnalato come, nell'ambito del verbale di revisione, sia presente una specifica scheda di controllo utile ai fini delle operazioni di accertamento.

SCHEMA DI SINTESI

OBBLIGO	⇒	Il versamento di una quota degli utili annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è un obbligo per tutte le cooperative.	
TIPOLOGIE DI COOPERATIVA	⇒	Aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute.	⇒ Destinano i versamenti all'incremento di ciascun fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono.
	⇒	Non aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute o aderenti ad Associazioni che non hanno costituito il fondo.	⇒ Assolvono l'obbligo mediante versamento della quota di utili allo Stato.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO	⇒	Aderenti	⇒ Le cooperative aderenti alle associazioni riconosciute effettuano il versamento sulla base delle istruzioni emanate da ciascuna associazione di appartenenza. ⇒ • Mediante: .. bollettino postale; _____ ovvero _____ .. bonifico bancario.
	⇒	Adesione a più associazioni di rappresentanza	⇒ • In caso di adesione plurima, il versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in parti uguali alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce. • In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra, l'attribuzione del contributo ai fondi mutualistici, o al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deve essere effettuata in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di adesione.
	⇒	Non aderenti	⇒ Le cooperative non aderenti alle Associazioni, o aderenti ad Associazioni senza fondo, versano esclusivamente mediante mod. F24, con la possibilità di compensare debiti e crediti. ⇒ Entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Per le cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare entro il 27.10⁽¹⁾ .
		Codice tributo	3012: "Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi".
			Art. 11, cc. 4 e 6, L. 59/1992
MANCATO VERSAMENTO	⇒	Comporta la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.	⇒ Art. 11, c. 10 L. 59/1992.
VERSAMENTO MINIMO	⇒	Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera € 10,33 .	⇒ Art. 11, c. 4 L. 59/1992.
TRATTAMENTO FISCALE	⇒	I versamenti ai fondi mutualistici sono esenti da Ires e sono deducibili, nel limite del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	⇒ Art. 11, c. 9 L. 59/1992 Circ. Ag. Entrate 18.06.2002, n. 53/E
Nota⁽¹⁾	In caso di anno bisestile: 26.10.		

